

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2013

relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE

[notificata con il numero C(2013) 4951]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/426/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è un'infezione virale altamente contagiosa e mortale che colpisce i suini domestici e i cinghiali e che può diffondersi rapidamente, in particolare attraverso i prodotti ottenuti da animali infetti e gli oggetti contaminati.
- (2) Da quando la presenza di peste suina africana è stata confermata in Georgia nel 2007, la Russia ha segnalato numerosi focolai di tale malattia nella popolazione di maiali e cinghiali presenti in tutta la parte europea del suo territorio. In seguito alla segnalazione di un focolaio di peste suina africana nella regione russa di Leningrado, confinante con l'Estonia e con la Finlandia, è stata adottata la decisione 2011/78/UE della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante alcune misure volte a prevenire la trasmissione del virus della peste suina africana dalla Russia all'Unione ⁽²⁾, che stabilisce le disposizioni dirette a impedire l'introduzione di tale malattia nell'Unione.
- (3) A norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽³⁾, nonché dell'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di

prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, non sono autorizzate le importazioni di suini e di prodotti a base di carni suine in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di peste suina africana è confermata.

- (4) Le misure stabilite dalla decisione 2011/78/UE garantiscono che i veicoli che hanno trasportato suini e che entrano nell'Unione in provenienza da zone infette vengano adeguatamente puliti e disinfettati. Tali misure tengono conto del rischio di diffusione della malattia considerando le vie di trasmissione e la sopravvivenza del virus nell'ambiente.
- (5) Nel giugno 2013 la Bielorussia ha confermato la presenza di un focolaio di peste suina africana in suini da cortile nella regione di Grodno, vicina alla frontiera con la Lituania e con la Polonia. Considerando la prossimità di tale regione all'Unione, il rischio di introduzione della peste suina africana nel territorio dell'Unione è elevato. Le misure stabilite dalla decisione 2011/78/UE devono dunque essere applicate anche ai veicoli che entrano nell'Unione dalla Bielorussia.
- (6) In particolare, occorre garantire che tutti i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi e che entrano nell'Unione in provenienza da zone infette vengano adeguatamente puliti e disinfettati, e che la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate.
- (7) Il trasportatore è tenuto a garantire, per ogni veicolo impiegato nel trasporto di animali o di mangimi, la tenuta di un registro contenente informazioni sulla pulizia e sulla disinfezione per un periodo minimo di tre anni.
- (8) Per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell'Unione, occorre abrogare la decisione 2011/78/UE e sostituirla con la presente decisione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽⁴⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si definisce «veicolo per bestiame» qualsiasi veicolo che sia stato utilizzato per il trasporto di animali vivi o per il trasporto di mangimi verso gli allevamenti.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore responsabile o il conducente di un veicolo per bestiame, al momento dell'arrivo dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nell'allegato I, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico e, all'occorrenza, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali o di mangimi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello figurante nell'allegato II, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda come minimo le informazioni stabilite da detto modello.

3. L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 deve essere conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 3

1. L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell'Unione controlla i veicoli per bestiame che entrano nel territorio dell'Unione dai paesi terzi elencati nell'allegato I, al fine di verificare se siano stati adeguatamente puliti e disinfettati.

2. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli per bestiame utilizzati per il trasporto di

animali e previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante l'emissione di un certificato conforme al modello di cui all'allegato III.

3. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle seguenti misure:

- a) dispone che il veicolo per bestiame venga sottoposto a un'adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 2;
- b) in assenza di strutture adeguate per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di entrata, o qualora esista il rischio di fuoriuscita di residui di origine animale dal veicolo per bestiame non pulito, rifiuta l'ingresso nel territorio dell'Unione del veicolo per bestiame non adeguatamente pulito e disinfettato.

4. L'originale del certificato di cui al paragrafo 2 è conservato dall'operatore responsabile o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 4

La decisione 2011/78/UE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE PARTI DEL TERRITORIO DEI PAESI TERZI IN CUI LA PRESENZA DEL
VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA È CONFERMATA**

Bielorussia

Russia

ALLEGATO II

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE RESPONSABILE O DEL CONDUCENTE CHE ENTRANO
NELL'UNIONE DAI PAESI TERZI O DALLE PARTI DEL TERRITORIO DEI PAESI TERZI IN CUI LA
PRESENZA DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA È CONFERMATA**

Il sottoscritto operatore responsabile/conducente del veicolo per bestiame dichiara che:
(inserire il numero della
targa di immatricolazione)

— il più recente scarico di animali e di mangime è stato effettuato:

Paese, regione, luogo	Data (gg.mm.aa)	Ora (hh:mm)

— dopo lo scarico il veicolo per bestiame è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo], (eliminare se non pertinente) la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico.

La pulizia e la disinfezione sono state effettuate:

Paese, regione, luogo	Data (gg.mm.aa)	Ora (hh:mm)

— il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante (indicare la sostanza e la sua concentrazione):

— il prossimo carico di animali si svolgerà:

Paese, regione, luogo	Data (gg.mm.aa)	Ora (hh:mm)

Data	Luogo	Firma dell'operatore responsabile/conducente

Nome dell'operatore responsabile/conducente del veicolo per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello)

ALLEGATO III

**CERTIFICATO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI VEICOLI PER BESTIAME CHE ENTRANO NELL'UNIONE
DAI PAESI TERZI O DALLE PARTI DEL TERRITORIO DEI PAESI TERZI IN CUI LA PRESENZA DEL VIRUS
DELLA PESTE SUINA AFRICANA È CONFERMATA**

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

1. Il veicolo/i veicoli per bestiame con la targa/le targhe di immatricolazione in
(inserire il numero/i numeri di targa)

data odierna e di aver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo] ⁽¹⁾, la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico erano adeguatamente puliti.

2. Le informazioni presentate nella forma della dichiarazione di cui all'allegato II della decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione o in un'altra forma equivalente che comprende i punti di cui all'allegato II della decisione 2013/426/UE della Commissione.

Data	Ora	Luogo	Autorità competente	Firma del funzionario (*)
Timbro:	Nome in stampatello:			

(*) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Eliminare se non pertinente.